

Nuovi limiti di impignorabilità delle pensioni

La legge 21 settembre 2022 n. 142 ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni, modificando il settimo comma dell'art. 545 c.p.c., che ora prevede che: *“le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di **1.000 Euro**. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*.

Il legislatore ha innalzato il cd “minimo vitale” da 750 a 1.000 Euro, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente (un quinto).